



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N 2 s.s. 2022/2023

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini

Avv. Alessandro Oliverio

Avv. Andrea Rossi

Presidente

Componente

Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno **30 novembre 2022**, alle ore 17.30 ha esaminato il deferimento del Procuratore Federale nei confronti di Matteo Liberatore e della Società Polisportiva Abruzzo Rugby ASD.

Motivi

A) tesserato Matteo Liberatore è stato deferito a giudizio per violazione:

- dell'art. 20, comma 1, RdG FIR, per non aver rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità che dovrebbero contraddistinguere ogni rapporto riferibile all'attività sportiva in quanto durante l'incontro di campionato serie C, Fano Rugby Essepigi – Polisportiva Abruzzo Rugby ASD disputato in data 13.3.2022, presso il campo "Falcone Borsellino" in Via Tomassoni – Fano, in occasione di una mischia a favore della Polisportiva Abruzzo, circa al 21' del secondo tempo, mordeva e strappava il lobo e parte del padiglione dell'orecchio sinistro del suo avversario diretto, il giocatore Mattia Amadori, con ciò causandogli la menomazione permanente di un organo

Fatto avvenuto in Fano il 13.3.2022;

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

- dell'art. 21, comma 1, RdG FIR, per avere tenuto un comportamento lesivo della reputazione e della dignità della FIR, dei suoi organi, organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale, in quanto durante l'incontro di campionato serie C, Fano Rugby Essepigi – Polisportiva Abruzzo Rugby ASD disputato in data 13.3.2022, presso il campo “Falcone Borsellino” in Via Tomassoni – Fano, in occasione di una mischia a favore della Polisportiva Abruzzo, circa al 21' del secondo tempo, mordeva e strappava il lobo e parte del padiglione dell'orecchio sinistro del suo avversario diretto, il giocatore Mattia Amadori, con ciò causando una gravissima lesione della reputazione e della dignità dello sport del rugby e della FIR;

Fatto avvenuto in Fano il 13.3.2022;

- dell'art. 22, comma 1, RdG FIR, “Il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare illecitamente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un ingiusto vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. Costituisce in ogni caso illecito sportivo aver compiuto atti diretti a far partecipare alla gara un giocatore non indicato nell'elenco nominativo consegnato all'arbitro. Per avere, durante l'incontro di campionato serie C, Fano Rugby Essepigi – Polisportiva Abruzzo Rugby ASD disputato in data 13.3.2022, presso il campo “Falcone Borsellino” in Via Tomassoni – Fano, in occasione di una mischia a favore della Polisportiva Abruzzo, circa al 21' del secondo tempo, morso e strappato il lobo e parte del padiglione dell'orecchio sinistro del suo avversario diretto, il giocatore Mattia Amadori, cercando di alterare il risultato della gara e/o assicurare alla propria squadra un ingiusto vantaggio in classifica;

Fatto avvenuto in Fano il 13.3.2022;



TRIBUNALE FEDERALE

- dell'art. 27, lett. q), RdG FIR, "Qualora morda un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da sei mesi a due anni", con l'aggravante di cui al comma 2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia FIR "costituiscono circostanze aggravanti e la sanzione è aumentata da un terzo alla metà:

- a. qualora l'azione volontaria abbia ad oggetto la testa dell'avversario;
 - b. qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa."
- Per avere durante l'incontro di campionato serie C, Fano Rugby Essepigi – Polisportiva Abruzzo Rugby ASD disputato in data 13.3.2022, presso il campo "Falcone Borsellino" in Via Tomassoni – Fano, in occasione di una mischia a favore della Polisportiva Abruzzo, circa al 21' del secondo tempo, morso e strappato il lobo e parte del padiglione dell'orecchio sinistro del suo avversario diretto, il giocatore Mattia Amadori, causandogli la menomazione permanente di un organo.

Fatto avvenuto in Fano il 13.3.2022;

B) soc. Polisportiva Abruzzo Rugby asd (0189819)

Violazione dell'art. 20, comma 6, Regolamento di Giustizia FIR. In tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza del tesserato è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 per responsabilità oggettiva per i comportamenti tenuti dal proprio tesserato.

Preliminarmente al merito della vicenda deve essere rilevato come, dopo che all'Udienza del 21.9.2022, la Procura aveva insistito per la condanna degli incolpati per tutti le accuse contestate all'Udienza conclusiva del 30.11.2022, il Procuratore presente ha modificato le precedenti conclusioni, chiedendo la affermazione di responsabilità del solo Matteo Liberatore per la violazione dell'art. 20, comma 1, RdG FIR, rinunciando contemporaneamente a



TRIBUNALE FEDERALE

tutte le altre incolpazioni, rinuncia accettata sia dal tesserato Liberatore che dalla Polisportiva Abruzzo Rugby asd, per il tramite dei loro difensore e procuratori presenti personalmente e/o per delega all'Udienza, pertanto sui capi d'incolpazione rinunciati il Tribunale Federale ha ritenuto di non doversi pronunciare.

Lo svolgimento del dibattimento ha occupato l'Udienza del 21.9.2022, nella quale dopo l'ordinanza di acquisizione del filmato della partita e l'adesione di tutte le parti all'estensione dei termini per il deposito della decisione, la Procura offriva una sintetica relazione concludendo per la condanna per tutti i capi d'incolpazione, richiesta alla quale si associava la difesa della parte lesa, mentre la difesa dell'incolpato chiedeva l'assunzione dei testimoni nei termini; Quest'ultima istanza veniva accolta dal Tribunale Federale che concedeva termine di 5 giorni per articolare circostanziati capitoli di prova.

Nel rispetto dei termini indicati la difesa del Liberatore depositava i capitoli di prova articolati (sui quali contro deduceva il difensore dell'Amadori) ed il Tribunale decideva come da ordinanza in atti, ammettendo la prova per testi sui capitoli articolati ad eccezione di quelli di cui ai capitoli 1 e 2, disponendo, inoltre, la convocazione dell'arbitro della gara Gargamelli.

Alla successiva udienza del 12.10.2022, venivano sentiti:

- l'arbitro dell'incontro, Kevin Gargamelli, il quale confermava il contenuto del referto arbitrale, riferendo di non aver visto il morso oggetto del presente procedimento;
- Marco Trivelloni, posizionato nel ruolo di pilone sinistro della Polisportiva Abruzzo in occasione della mischia nel corso della quale si è verificata la condotta di cui alla incolpazione, il quale ha riferito che, al momento dell'ingaggio, le teste delle due prime linee erano posizionate regolarmente



TRIBUNALE FEDERALE

ed ha aggiunto di ritenere, anche se non con certezza, che Matteo Liberatore quel giorno indossasse un byte:

- Davide Potere, tallonatore della Polisportiva Abruzzo, che al momento dell'accadimento oggetto di giudizio si trovava a bordo campo per curare una ferita sanguinante ed era in attesa di rientrare, il quale ha confermato che, il compagno di squadra Matteo Liberatore è stato invitato ad uscire dal medico di campo in quanto doveva rientrare lui. Anche il Potere ribadiva che solitamente il Liberatore, durante le partite indossava il byte di protezione.

Il 19.11.2022, il difensore della parte lesa produceva certificazione attestante l'iscrizione, nel registro Informatizzato delle Notizie di Reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, di un procedimento penale nei confronti dell'incolpato Matteo Liberatore.

Infine all'Udienza del 30.11.2022, prima era visionato il filmato della partita con particolare attenzione a quanto avvenuto all'incirca al minuto 21 del secondo tempo dell'incontro, verificando che effettivamente al termine della mischia chiusa, in conseguenza del disassamento della stessa e della circostanza che proprio l'Amadori, che era in posizione di pilone destro, si alzava in conseguenza della spinta subita, l'arbitro della gara fischiava una punizione in favore della polisportiva Abruzzo.

Il filmato consentiva anche di verificare che al termine della mischia si verificava uno scambio di colpi tra i giocatori delle due squadre, senza però consentire l'identificazione degli autori.

Nel prosieguo del video si nota nitidamente l'Amadori portarsi le mani all'orecchio sinistro come per verificare una lesione subita.



TRIBUNALE FEDERALE

Subito dopo lo stesso Amadori rientra in gioco colpendo con un piede il collo di un giocatore avversario che si trovava a terra e che rimane contuso in conseguenza del colpo subito.

Tale azione dell'Amadori sembra motivata dallo spirito di vendetta per il colpo appena subito.

Infine dalle immagini si nota come al termine della mischia l'incolpato sia rimasto a terra e venga assistito dal medico di campo.

Sempre il filmato consente di vedere prima il capitano del Fano poi l'Amadori stesso recarsi dall'arbitro per lamentare la lesione all'orecchio, anche se non sembra che l'Amadori avesse individuato nell'immediatezza il responsabile del morso in suo danno.

Infine, sempre all'Udienza del 31.11.2022 veniva sentito l'ultimo testimone introdotto dalla difesa dell'incolpato, Matteo Finarelli, pilone destro della Polisportiva Abruzzo, il quale riferiva che in occasione della mischia chiusa del 21° del secondo tempo il Fano indietreggiava sotto la spinta della sua squadra, che nelle fasi conclusive della mischia il Liberatore, che indossava il byte, veniva attinto da numerosi colpi da parte di giocatori del Fano tanto che, dopo essere stato visitato, veniva invitato dal medico di campo ad uscire.

Ricostruita l'istruttoria dibattimentale devono essere valutate le prove acquisite e ritenute utilizzabili nel merito della vicenda.

In particolare, le fotografie dell'orecchio di Mattia Amadori, evidenziano quelli che ictu oculi appaiono lacerazioni della pelle riconducibili ad un morso umano, in quanto, nella parte posteriore dell'orecchio sono presenti i segni lasciati dai denti al momento del morso.



TRIBUNALE FEDERALE

Viceversa nella parte anteriore dell'orecchio i segni dei denti non risultano visibili, circostante che rende plausibile che l'autore del morso, al momento dell'azione potesse indossare un byte.

Inoltre, i referti medici presenti in atto attestano che:

1. Nella certificazione della Croce Adriatica del 13.3.2022 risulta che l'operatore sanitario entrava in campo per soccorrere il giocatore sig. Amadori al quale mancava un pezzo dell'orecchio sinistro.
2. nel referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Croce di Fano del 13.3.2022, ore 18.30 è riportato che Mattia Amadori giunge al P.S. per morso da parte di persona nota con asportazione parziale del padiglione auricolare e lobo durante partita di rugby e il referto finale riporta che il predetto: *"ha subito un morso al padiglione auricolare sinistro durante una competizione sportiva"*.
3. la certificazione del Prof. Giovanni Di Benedetto degli Ospedali Riuniti del 14.3.2022 che riporta testualmente la dicitura "Perdita di sostanza orecchio sn da morso umano" e del 29.3.2022 nella quale viene attestata la perdita del padiglione auricolare sinistro da morso umano.

Mattia Amadori sentito dalla Procura Federale il 26.4.2022: ha riferito che nel lasso di tempo intercorrente tra l'inizio della formazione della mischia ed il contatto completo, improvvisamente sentiva un forte dolore all'orecchio sinistro come un taglio netto e freddo, realizzando di essere stato morso.

Pertanto, rilevato che prima della mischia l'Amadori non presentava alcuna lesione fisica, mentre subito dopo la mischia prima si portava la mano all'orecchio sinistro poi rappresentava all'arbitro di essere stato morso nel corso della mischia, deve concludersi che il morso è stato sferrato nel corso della mischia stessa.



TRIBUNALE FEDERALE

Una volta stabilito il momento in cui si è verificata la lesione, deve essere rilevato come Matteo Liberatore, tallonatore della Polisportiva Abruzzo Rugby ASD, era l'unica persona che, in ragione della posizione assunta nell'ingaggio, poteva raggiungere il orecchio sinistro dell'Amadori, pilone destro del Fano.

Quanto argomentato trova conferma nella testimonianza di Marco Trivelloni, posizionato nel ruolo di pilone sinistro della Polisportiva Abruzzo, il quale ha riferito che nella fase d'ingaggio e nella mischia stessa le teste delle due prime linee erano posizionate regolarmente.

L'unico che poteva raggiungere con la bocca l'orecchio dell'Amadori, pilone destro del Fano era, pertanto, il tallonatore della squadra avversaria.

Inoltre, deve essere evidenziato come, nel referto arbitrale della gara sia riportato che circa al minuto 21 del secondo tempo, dopo una mischia in favore della Polisportiva Abruzzo terminata con una punizione in favore della stessa squadra per infrazione tecnica ed una giocata veloce conclusa senza un vantaggio concretizzato e definitiva interruzione del gioco per tornare sul punto del calcio di punizione, il diretto di gara era avvicinato dal capitano del Fano Rugby il quale lo informava che il n.1 della sua squadra (Mattia Amadori) era "stato morso ad un orecchio", infrazione che l'arbitro non aveva rilevato.

Subito dopo era lo stesso Amadori a mostrargli l'orecchio sanguinante ed a riferirgli di essere stato morso.

Nel referto arbitrale sono riportati anche gli esiti degli accertamenti effettuati dall'arbitro alla fine della gara, dai quali che il personale dell'ambulanza riferiva che a Mattia Amadori, numero 1 del Fano Rugby "*manca un pezzo di orecchio*".



TRIBUNALE FEDERALE

Il referto arbitrale si conclude con la constatazione che la Polisportiva Abruzzo non aveva partecipato al terzo tempo.

Al fine della valutazione delle prove come sopra assunte e ritenute utilizzabili per la decisione il Tribunale ha ritenuto di adeguarsi ai principi richiamati dal Collegio di Garanzia dello Sport ed alle indicazioni offerte in merito a quello che viene definito standard probatorio richiesto per una pronuncia di condanna nel giudizio disciplinare.

In particolare deve essere rilevato come al processo sportivo non possano essere applicati i principi informatori del processo penale e come nell'ambito del generale principio di autonomia della Giustizia Sportiva è facoltà del Giudice sportivo valutare in assoluta libertà le prove.

A quanto detto deve essere aggiunto che per giurisprudenza costante del Collegio di Garanzia (SS.UU. Sent. 10.2.2016, n. 6, SS.UU. Sent. 2.8.2016, n. 34 e SS.UU. Sent. 4.8.2016, n. 37) lo standard probatorio richiesto per una pronuncia di condanna non corrisponde al principio penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio e quindi alla certezza assoluta della realizzazione della condotta sportivamente illecita, in quanto il grado di prova adeguato richiesto per l'affermazione della responsabilità sportiva e un grado di certezza inferiore a quello del diritto penale corrispondente al ragionevole affidamento in merito alla commissione della condotta sportivamente illecita in base alla concordanza e precisione degli indizi.

Ebbene, proprio in ragione del criterio richiamati l'incolpato Matteo Liberatore deve essere ritenuto responsabile dell'incolpazione lui ascritta.

Infatti, la visione del filmato consente di ritenere provato che Mattia Amadori ha subito la grave lesione all'orecchio, qualificata come morso umano nella certificazione medica in atti (in particolare quella del Prof. Giovanni Di



TRIBUNALE FEDERALE

Benedetto degli Ospedali Riuniti), nel corso della mischia ordinata avvenuta al 21° minuto del secondo tempo della partita.

Quanto sostenuto trova tranquillizzante certezza nella circostanza che:

- prima della mischia il pilone del Fano Rugby stava giocando tranquillamente e nessuno si era accorto di nulla, tantomeno di una così grave lesione del suo orecchio sinistro;
- subito dopo la mischia il giocatore ferito si porta ripetutamente le mani all'orecchio sinistro, quindi, nella concitata breve fase di gioco (circa 40 secondi) ed ha una reazione violenta nei confronti di un altro giocatore della squadra avversaria, infine informa il suo capitano e l'arbitro del danno subito.

Il comportamento descritto risulta genuino e vero tanto da consentire l'individuazione del momento realizzativo del comportamento illecito proprio nel corso della mischia.

Altrettanto certo risulta che la lesione riportata dall'Amadori sia da ascrivere ad un morso umano, come emerge inequivocabilmente dalle foto versate in atti, dalle dichiarazioni dell'Amadori il quale riferisce di aver sentito un taglio netto e freddo e di aver immediatamente realizzato di essere stato morso e soprattutto dalle certificazioni mediche versate in atti ripetutamente richiamate.

Al fine dell'attribuzione della responsabilità dell'accaduto all'incolpato Matteo Liberatore assumono decisiva rilevanza, le testimonianze dei piloni della Polisportiva Abbruzzo sentiti nel corso dell'istruttoria ed il filmato acquisito in atti.

Infatti, sia Trivelloni che Finarelli hanno confermato la regolare posizione delle due prime linee al momento dell'ingaggio della mischia e nella sua fase iniziale, mentre il video in atti comprova che, dopo qualche secondo dall'ingaggio, in conseguenza della spinta in avanzamento del pacchetto della



TRIBUNALE FEDERALE

Polisportiva Abruzzo, Mattia Amadori si alza (in gergo viene “stappato”) e il suo viso non entra più in contatto con nessuno.

In sostanza risulta sufficientemente certo che il morso all’orecchio dell’Amadori è stato inferto nel breve periodo tra l’ingaggio della mischia e sfaldamento della stessa in conseguenza della spinta della Polisportiva Abruzzo che ha indotto l’Amadori ad alzarsi dalla posizione di spinta.

Ebbene l’unica persona che in tale frangente è potuto entrare in contatto con l’orecchio sinistro dell’Amadori è e solo il tallonatore, della Polisportiva Abruzzo, Matteo Liberatore.

Sul punto sono di rassicurante sostegno le riprese del video in atti, che danno atto di come dall’ingaggio sino al momento in cui l’Amadori si alza, non vi è nessuna confusione dei ruoli e delle posizioni delle due contrapposte prime linee.

Deve, pertanto, concludersi che Matteo Liberatore è l’unica persona che nel corso della mischia si è trovato a contatto con l’orecchio sinistro dell’Amadori e che dalla posizione di tallonatore poteva raggiungere suo orecchio sinistro del pilone destro avversario.

In merito alla gravità del fatto deve essere rilevata la mancanza di un collegamento funzionale tra l’azione (morso) e le finalità dell’azione di gioco e/o dello sport praticato, con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche del momento di gioco e del rugby in generale.

Si è trattato di un comportamento di ingiustificata violenza che ha comportato una consapevole lesione fisica dell’avversario incompatibile con le finalità della prestazione sportiva.

Pertanto, valutata la gravità del fatto nel suo complesso, la personalità del tesserato e tutte le circostanze della vicenda si stima equa per Matteo



TRIBUNALE FEDERALE

Liberatore la pena complessiva di anni 1 di squalifica per la violazione dell'art. 20, n. 1, RdG FIR.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene integrata le violazioni di cui all'art. 20.1 RdG nei confronti dell'incolpato e tenuto conto di tutte le circostanze della vicenda:

- condanna Matteo Liberatore alla sanzione della squalifica per anni 1.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 19/12/2022

PUBBLICATA

IL ...19/12/2022.....

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it